

## XXII.

## TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1900

## Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

**Sommario.** — *Seguito della discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato (N. VII Documenti) — Parlano il ministro di grazia e giustizia ed i senatori Taiani, relatore, e Pierantoni — Chiusura della discussione generale — Dopo osservazioni e dichiarazioni dei senatori Taiani, relatore, Saredo, Municchi e Guarneri, la discussione degli articoli è rinviata a domani. — Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti, e dei lavori pubblici.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Seguito della discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato (N. VII Documenti).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di modificazione al regolamento giudiziario del Senato.

Nella tornata di ieri venne continuata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

GIANTURCO, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Onorevoli senatori. Io non seguirò punto per punto le dotte ed eloquenti discussioni che sono state fatte in quest'aula a proposito del regolamento giudiziario del Senato. Non già che non mi tenti l'altezza o la difficoltà dell'ar-

gomento, che tocca i più ardui problemi del nostro diritto pubblico; ma io stimo dover mio di non toccare menomamente quell'ampia prerogativa, che lo Statuto del Regno attribuisce al Senato, di compilare il proprio regolamento senza alcuna estranea ingerenza. Di guisa che io mi terrò pago di accennare soltanto a qualcuno di quei punti, che chiamerei punti di contatto o d'interferenza con altre leggi e istituti del nostro diritto pubblico costituzionale, specialmente fermandomi su quelle disposizioni, le quali possono riferirsi o ai diritti dell'altro ramo del Parlamento, o alle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, o allo Statuto ed alle altre leggi del Regno. Tutto ciò che si riferisce alla procedura dell'Alta Corte spetta esclusivamente al Senato; ed io, che non seggo in questa Camera, ma nell'altro ramo del Parlamento, credo di non avere nè voce, nè titolo, nè autorità di sorta per esprimere la mia opinione intorno alle proposte, che sono state qui ventilate.

Ma, pur contenendomi in questi limiti, è dover mio, prima di addentrarmi nelle discussioni, che sono state fatte nelle scorse tornate, di ri-

levare una proposta distribuita testè al Senato da parte del senatore Guarneri; una proposta la quale troncherebbe il corso di ogni altra discussione, poichè il senatore Guarneri chiede: « che il regolamento del Senato si limiti al suo ordinamento giudiziario, procedente in virtù dell'articolo 37 dello Statuto, cioè pei reati dei senatori, e che per l'ordinamento dell'esercizio delle prerogative sancite dagli articoli 20 e 47 dello Statuto, riguardanti il Senato, la Camera ed il Governo, s'inviti la Camera dei deputati alla costituzione di una Commissione mista di senatori e deputati per la relazione di uno schema di legge su questo oggetto, da sottoporsi all'approvazione di ambe le Camere, ed alla sanzione Sovrana ».

La grande autorità dell'uomo illustre, che ha fatto questa proposta, obbliga me a richiamare innanzi tutto su di essa l'attenzione del Senato. Io potrei opporre alle proposte del senatore Guarneri, e credo che in questo concetto mio converrà il Senato, una eccezione pregiudiziale, desunta dall'art. 61 dello Statuto. Perchè l'articolo 61 dello Statuto dice che così il Senato, come la Camera dei deputati, determina per mezzo di un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia ad esercitare le proprie attribuzioni. Onde è chiaro, pel testo dell'articolo 61, che ciascun ramo del Parlamento compila il proprio regolamento, distinguendo le rispettive attribuzioni: epperò questa che è una prerogativa del Senato non potrebbe costituire tema di una legge, e tanto meno degli studi di una Commissione mista di deputati e di senatori. E siffatta eccezione pregiudiziale mi par tale, che, pur riconoscendo la possibilità, in virtù della dottrina della onnipotenza parlamentare, che lo Statuto sia modificato, io comprenderei una proposta di legge che mirasse a modificare l'art. 61 dello Statuto, finchè questo è scritto nei termini che tutti conosciamo; ma non mi pare possibile che possa essere messa in deliberazione una proposta, che manifestamente si opponga alla lettera dello Statuto.

Ma non mi fermo a questo punto. Io credo d'intendere il concetto che ha mosso il senatore Guarneri. Egli pensa che vi sono disposizioni che si attengono così al diritto del Senato come a quello della Camera, di accusare i ministri e tradurli avanti all'Alta Corte di giustizia; ed è parso forse all'onor. senatore Guarneri

che queste disposizioni comuni debbano formare argomento di una vera legge dello Stato.

Ora penso anche io che il regolamento giudiziario dell'Alta Corte debba avere in mira appunto di contenersi entro i limiti delle prerogative del Senato.

Vi sono nello Statuto due diritti indipendenti l'uno dall'altro: quello della Camera dei deputati, di accusare i ministri e di tradurli dinanzi all'Alta Corte, e questa prerogativa deve la Camera disciplinare col proprio regolamento. Vi è poi la prerogativa del Senato, che è quella di disciplinare la procedura con cui l'Alta Corte deve giudicarli. Io credo, che, essendo così chiara e recisa questa distinzione, ben si possa mantenere la regola statutaria, che ogni Camera fa il proprio regolamento, ed è sovrana entro il campo delle proprie prerogative.

Il concetto di una Commissione mista, che non ha alcuna tradizione nel nostro diritto pubblico, presenterebbe poi dei pericoli gravi, poichè è inutile dissimularlo: il giorno che questa Commissione mista fosse costituita, chi potrebbe por freno alle sue iniziative? Chi ci assicurerebbe che essa si conterrebbe entro i limiti di un mandato così limitato o ristretto, e non andrebbe oltre con nuove iniziative e nuove disposizioni che potrebbero portare una profonda modificazione in tutto il nostro diritto costituzionale?

Ora all'alta mente del senatore Guarneri io non debbo indicare questi pericoli che certamente egli vede, e li vede profondamente come è abito della sua mente. Non credo per verità che il Senato voglia indugiarsi su questa proposta, anzi vorrei muovere viva preghiera al senatore Guarneri, se qualche piccola autorità potesse avere un desiderio mio, di non insistere su questa proposta, che, spero, non sia accettata nemmeno dalla Commissione.

Veniamo, rimossa così la questione pregiudiziale, all'esame di quelle sole questioni che costituiscono punti di contatto od interferenza coi diritti dell'altra Camera o coll'autorità giudiziaria o che toccano leggi fondamentali dello Stato.

L'Ufficio che ha compilato questo regolamento ed ha con tanta eloquenza e competenza riferito per bocca del senatore Taiani, ha troncato una questione gravissima, e l'ha troncata, a parer mio nel modo migliore: la questione

cioè se la Camera dei deputati, allorchando accusa i ministri, e li traduce innanzi l'Alta Corte, faccia una semplice denuncia, oppure pronuncii un vero e proprio atto di accusa. Questa questione, a parer mio, la Commissione ha troncata nel modo migliore riconoscendo che la Camera fa un vero e proprio atto di accusa.

Ciò posto, sarebbe non solo contrario alla logica giuridica, ma sarebbe politicamente lesivo dei diritti dell'Alta Camera, il pensare che l'Alta Corte di giustizia, dovesse, dopo che il ministro fosse stato legalmente accusato, prima conoscere per via di una giurisdizione istruttoria se l'accusa abbia fondamento ed abbia inoltre in sede istruttoria anche la facoltà di prosciogliere i ministri. Se fosse stato questo il pensiero della Commissione, io avrei sommessamente pregato la Commissione stessa di ritornare sui propri passi, perchè, ripeto, tecnicamente e giuridicamente non sarebbe stato del tutto coerente l'ammettere che, dopo che vi è stato un atto di accusa, una giurisdizione istruttoria dovesse giudicare se l'accusa avesse o no fondamento e prosciogliere, e rinviare l'accusato avanti l'Alta Corte. Politicamente sarebbe lesivo dei diritti della Camera dei deputati, la quale, avendo accusato il ministro e avendolo tradotto davanti l'Alta Corte, ha diritto di domandare che sia pronunciato il suo giudizio sulla responsabilità di lui.

Il senatore Guarneri prima ed il senatore Municchi dopo, nel suo eloquente discorso di ieri, hanno creduto che questo fosse stato il pensiero della Commissione. Per verità, se io ho ben compreso, dalle disposizioni dell'articolo secondo coordinate con quelle degli altri articoli appare evidente il pensiero affatto opposto della Commissione.

Nell'art. 2 forse sarebbe opportuna una qualche parola che scolpisca più nettamente il pensiero della Commissione stessa, ma a me appare evidente che essa non ha inteso di assoggettare l'accusa già proposta dalla Camera ad una giurisdizione istruttoria la quale abbia la facoltà di prosciogliere, perchè le differenze fra la Commissione di cui si parla nell'art. 2 del regolamento e quella di cui parla l'art. 5 sono manifeste.

La Commissione indicata nell'art. 2 sarà nominata quando parrà che siano necessario indagini supplementari; essa non è permanente,

ma temporanea, essa viene eletta caso per caso per un determinato processo a carico di un ministro accusato dalla Camera. Invece l'art. 5 costituisce al principio di ogni legislatura una Commissione che continuerà nelle sue funzioni fino a che non sarà surrogata, e che costituisce una vera magistratura permanente.

Nè basta: le attribuzioni di questa Commissione sono determinate dall'art. 18, dove è detto:

« La Commissione d'istruzione, letti gli atti e le requisitorie, se riconosce che il fatto non costituisce reato o che manca qualsiasi indizio di reità contro l'imputato, o che gli indizi non sono sufficienti, o che l'azione è prescritta o altrimenti estinta, lo enunzierà espressamente nella ordinanza colla quale dichiarerà di non farsi luogo a procedimento; e se l'imputato è arrestato o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, ne ordinerà la liberazione ».

Nulla di tutto questo è concesso alla Commissione dall'art. 2 perchè vi è detto:

« Se il procedimento penale è promosso in applicazione dell'art. 47 e della seconda parte dell'art. 36 dello Statuto, il Senato, in Comitato segreto, pronunzia ordinanza colla quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, nomina, ove lo creda necessario per una istruzione suppletoria, una Commissione composta come nell'articolo precedente, o delega tale nomina al presidente ».

Ora la Commissione potrà forse consentire che con qualche frase più precisa, accogliendo l'emendamento proposto dal senatore Municchi, che non è ancora stampato e distribuito, sia chiarito questo concetto; ma a me pare, e l'onorevole relatore della Commissione potrà correggermi, a me pare che il pensiero della Commissione sia stato quello stesso che ha dettato la disposizione dell'art. 404 del Codice di procedura penale.

Il Codice di procedura penale parla di istruzioni anteriori all'apertura dei dibattimenti; qui, con frase più propria, si parla di istruzioni suppletorie. Mi pare, in altri termini, che si è voluto fare quello che è detto nell'art. 464 dove si dice: « Dopo l'interrogatorio (e qui potrebbe essere il presidente chiamato a fare questo), il presidente, o consigliere da lui delegato potrà di ufficio o sull'istanza delle parti procedere o far procedere a tutti quegli atti

od informazioni che giudicherà utili alla manifestazione della verità, dandone previo avviso al pubblico ministero ».

E tanto più necessaria mi pare nella specie l'istruzione suppletoria, nel caso del regolamento proposto. Esso non attribuisce al presidente del Senato i poteri che il Codice di procedura penale attribuisce al presidente della Corte d'assise, cioè i poteri discrezionali: il presidente della Corte d'assise è rivestito di un potere discrezionale in virtù del quale, durante i dibattimenti, ed in tutto ciò che la legge non prescrive, sotto pena di nullità, può fare quanto stima utile per iscoprire la verità, e la legge lascia al suo onore ed alla sua coscienza di valersi dei mezzi che crederà opportuni a favorirne la manifestazione.

Il regolamento non parla di questo potere discrezionale. Potrà la Commissione dare al presidente questo potere, coordinando questa disposizione a quella dell'art. 2. Ma, riassumendo, il concetto della Commissione, mi pare questo: non si è voluto assoggettare l'accusa contro i ministri ad una giurisdizione istruttoria che abbia facoltà di prosciogliere; si è voluto soltanto, quando la necessità lo richiede, ammettere che si possa dalla Commissione o dal presidente promuovere l'istruzione suppletoria che valga ad illuminare l'Alta Corte di giustizia intorno al fondamento dell'accusa.

Non mi fermerò intorno all'altra questione sollevata col solito acume dal senatore Guarneri. Il senatore Guarneri ha notato che, a proposito dall'accusa dei ministri da parte della Camera dei deputati, vi è nella relazione una dichiarazione che non trova riscontro nel regolamento giudiziario.

Nella relazione si dice che, allorché la Camera dei deputati non abbia nominato i commissari, il presidente del Senato inviterà la Camera a nominarli; e si soggiunge nella relazione che, quando la Camera non nomini i commissari, il Senato dovrà anche esaminare se ciò non implichi desistenza dell'accusa.

Questo che si legge nella detta relazione del senatore Taiani ha richiamato l'attenzione dei senatori Guarneri e Municchi. La Commissione ha voluto risolvere una questione più volte agitata, se, cioè, dopo l'accusa della Camera possa non seguire il giudizio di merito; in un giudizio di rinvio il magistrato deve pronunciare la sen-

tenza: questa medesima regola vale anche per l'accusa dei ministri?

È stato più volte risposto, e, a parer mio, con molto fondamento di ragione, che in questi giudizi di carattere politico non fosse vietato alla Camera, per ragione di ordine pubblico, di non menare più innanzi il giudizio, di non insistere perchè si giudichi il ministro, perchè molti fatti nella vita politica possono sopravvenire e tale da non dovere insistere nell'accusa. Se non insiste la Camera, e la desidia debba significare desistenza, è una questione di fatto, e il senatore Taiani non ha inteso di pregiudicarla, non ha inteso, se ho bene interpretato il pensiero suo, decidere che il silenzio si debba sempre intendere come desistenza di accusa. Ma ammessa la possibilità che il Senato possa venire a questa conclusione, nulla è pregiudicato dal testo del regolamento giudiziario; e credo che i senatori Guarneri e Municchi possano appagarsi di questa spiegazione.

Vengo alla questione più largamente dibattuta in quest'aula relativa all'articolo 36 dello Statuto.

Ho letto con molta attenzione, apprendendo come sempre molte cose, l'opuscolo del senatore Gadda, e così mi sono ripagato del dispiacere di non averlo potuto ascoltare in quest'aula.

Il senatore Gadda sostiene che all'art. 36 dello Statuto bisogna dare un'altra interpretazione, e molte gravi ragioni di carattere politico egli ha detto per confortare questa sua interpretazione. Io mi sono innanzi tutto domandato - poichè è al testo che bisogna ricorrere quando si tratta di certe questioni nelle quali nulla può vincere la parola del legislatore - mi sono domandato se il testo si prestasse a siffatta interpretazione.

Il senatore Pierantoni in un discorso dottissimo l'altro giorno ha dimostrato che alla interpretazione cui voleva pervenire il senatore Gadda, ostava la storia dell'articolo.

Ed io non mi fermerò sopra questo punto che egli ha così luminosamente dimostrato; mi fermerò soltanto sul testo il quale dice:

« Fuori del caso di flagrante delitto nessun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri ».

Vi è una parte negativa ed una parte positiva; positiva, in quanto afferma la competenza del Senato, che è solo competente; negativa in quanto nega la competenza dell'autorità giudiziaria.

Come si potrebbe dunque contro la chiara parola del testo accogliere, senza aver l'intima persuasione che così si modifica lo Statuto, una proposta come quella che io leggo qui dell'illustre senatore Vitelleschi?

Il senatore Vitelleschi propone una modificazione che consisterebbe in ciò:

Nei casi nei quali le querele o le denunce vertano sopra delitti comuni, l'Alta Corte di giustizia potrà delegare il giudizio ai tribunali ordinari, a meno che il senatore accusato non reclami la giurisdizione del Senato.

In tutti gli altri casi e quando il Senato intenda esercitare direttamente la sua giurisdizione, ovvero che il senatore la reclami, il Presidente convoca la Commissione istruttoria permanente formata come nell'articolo seguente.

Di guisa che, nel concetto del senatore Vitelleschi, questa competenza del Senato sarebbe limitata ai reati politici; ed in ogni ipotesi sarebbe una competenza facoltativa. Se il Senato od il senatore reclamano che si attui strettamente l'art. 37 dello Statuto, giudicherà l'Alta Corte di giustizia, ma se il Senato non reclama o il senatore chiede di essere giudicato dai tribunali ordinari si andrà innanzi a questi.

Come mai si può pervenire a questa conclusione? Si può pervenirvi per due vie: o modificando lo Statuto, oppure, secondo la tesi svolta dal senatore Gadda, interpretando lo Statuto.

Vediamo se si può venire a questa conclusione per una via o per l'altra.

Si dice: non è necessaria una legge la quale modifichi lo Statuto perchè il regolamento del Senato è legge: ed io convengo in questa dottrina. Ma è legge in quali limiti? È legge a norma dell'art. 61, in quanto cioè questo regolamento, che impropriamente si chiama tale determina il modo secondo il quale il Senato abbia ad esercitare le proprie attribuzioni: e finchè si contiene in questi limiti è legge. Abbiamo per esempio delle disposizioni del regolamento del Senato con cui si dà facoltà al presidente di quest'Alto consesso di ordinare l'arresto. Si tratta della libertà dei cittadini,

non è materia di regolamento questa, è materia di legge, in quanto determina il modo di esplicazione dell'autorità del presidente, è una legge dello Stato, e a nessuno mai verrà in mente di discuterne la costituzionalità per questo. Tanto è vero che è legge, che mi permetta il mio antico maestro, il senatore Pierantoni, di completare la sua notizia, che cioè in Francia questi regolamenti sono pubblicati nel giornale ufficiale. Bisogna notare che anche il regolamento giudiziario del Senato italiano è pubblicato nel giornale ufficiale.

Dunque in questi limiti è legge. Ma potrebbe il Regolamento giudiziario del Senato, quando non si trattasse più di disciplinare le attribuzioni dei senatori, modificare le leggi fondamentali? Evidentemente no.

Ma vi è la via delle interpretazioni; si dice: interpretiamo questo articolo nel senso che non abbiano tutti i senatori ad essere giudicati unicamente dal Senato.

Per verità quando per poco si consideri il testo dell'art. 37 si presentano due obiezioni fondamentali.

Prima: Volete voi col regolamento interpretare lo Statuto?

Ebbene un'interpretazione di questa norma statutaria data dal regolamento toglierebbe all'autorità giudiziaria il diritto di interpretare essa l'articolo dello Statuto? Mai no: eppure a questa conclusione dovreste venire, per obbligare l'autorità giudiziaria a conoscere dei reati dei senatori.

Interpretato da voi lo Statuto, nel senso che l'autorità giudiziaria sia obbligata a conoscerne, dovrebbe arrestarsi l'autorità giudiziaria innanzi al Regolamento?

Quando lo Statuto dichiara tale competenza voi non potete con questo regolamento limitare il diritto dell'autorità giudiziaria di essere essa giudice della propria competenza: e quando lo Statuto nega la competenza dell'autorità giudiziaria, essa non si terrebbe legata da questa vostra interpretazione...

PIERANTONI. Domando la parola.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia...* La competenza dell'autorità giudiziaria, è inutile che lo dica davanti a questo consesso in cui siedono tanti giureconsulti, è determinata unicamente dalla legge.

Ora, la legge fondamentale dello Stato dice che unicamente il Senato è competente a conoscere i reati dei senatori e non fa distinzione fra reati politici e comuni, e non fa neppure un'altra distinzione cui ho sentito alludere, cioè fra la giurisdizione istruttoria e il giudizio, di guisa che ad alcuni sorrideva il pensiero di rimandare all'autorità giudiziaria l'istruzione, riservando al Senato il giudizio, e stabilendo questa competenza obbligatoria per tutti, non facoltativa, secondo il pensiero del senatore Vitelleschi.

Mi pare impossibile che per interpretazione si possa attribuire all'autorità giudiziaria una competenza che lo Statuto le nega.

Io non metto in dubbio che, data la dottrina inglese e nostra dell'onnipotenza parlamentare, lo Statuto si possa modificare, ma occorre una legge votata dai poteri dello Stato: e non credo che ragioni di convenienza politica possano in questo momento consigliare di proporre una legge somigliante, mutando uno dei punti importanti del nostro Statuto.

Vengo alle questioni minori, sempre tenendomi entro quei limiti, che ho indicato in principio del mio discorso, e prima di tutto alla questione che riguarda il pubblico ministero presso il Senato costituito in Alta corte di giustizia.

La Commissione ha creduto di modificare l'antico regolamento del Senato, proponendo che le funzioni del pubblico ministero possano essere esercitate dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, o da altro alto magistrato. Ieri è stata fatta la proposta che questo alto magistrato sia il Procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Essendo il Senato il primo tribunale penale del Regno, si è pensato che il più alto magistrato, che rappresenti il pubblico ministero, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma, fosse il più adatto.

Ora la mia fede nei funzionari giudiziari è piena, intera ed eguale in tutti, ma, per parte mia, non trovo ragioni sufficienti perchè all'uno, piuttosto che all'altro alto magistrato debba esser dato di esercitare questo ufficio.

Sono ragioni di convenienza più che altro. Vi possono essere ragioni d'incompatibilità, vi possono essere altre ragioni momentanee che consiglino di non affidare a questo magistrato

di sostenere le ragioni dell'accusa presso l'Alta Corte di giustizia. Ebbene, si lasci in questa ipotesi al Governo la facoltà di designare quale fra gli alti magistrati creda più adatto a sostenere le ragioni dell'accusa presso l'Alta Corte di giustizia. Io credo che questa latitudine possa consentirsi al Governo senza alcun danno della giustizia.

Vi sono alcuni altri emendamenti, che sono stati presentati dal senatore Pierantoni. Di questi alcuni riguardano la procedura interna del Senato; per esempio, quello che si riferisce alla forma processuale, secondo cui i senatori denunziati, o querelati per contravvenzioni, sarebbero tradotti in giudizio per citazione diretta. Questa è materia, che spetta intera alla prerogativa senatoria.

Il senatore Pierantoni fa un'altra proposta, la quale tocca una legge organica dello Stato, la legge 8 giugno 1874 sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

La proposta che egli fa è la seguente:

« I collegi degli avvocati presso le Corti di appello e i Tribunali, sceglieranno dagli Albi esistenti presso le città, nelle quali hanno sede le magistrature giudicanti gli avvocati, che formeranno l'Albo dell'Alta Corte di giustizia. La scelta sarà fatta nelle proporzioni di uno per quindici avvocati.

« I senatori non sono eleggibili.

« I collegi dei procuratori faranno le elezioni osservando la proporzione innanzi detta.

« L'Albo sarà pubblicato dalla segreteria del Senato, nel Manuale de' senatori.

« Per le elezioni e per ogni altra operazione sarà osservata la legge 8 giugno 1874 ».

Ora io comprendo il pensiero che ha ispirato il senatore Pierantoni nel fare questa proposta. Egli dice: « In mancanza di regole intorno a questo argomento, chiunque sia avvocato ha diritto di venire a provare innanzi all'Alta Corte ».

Ciò non è dignitoso per il primo tribunale dello Stato, tanto meno quando si pensi che in Francia possono perorare dinanzi all'Alta Corte soltanto gli avvocati iscritti presso la Corte di Cassazione.

Quindi il suo concetto sarebbe di stabilire un albo speciale per l'Alta Corte di giustizia. Ma pure consentendo, che non ai novellini del ba essere permesso di venire innanzi al primo tri-

bunale dello Stato, non credo che la sua proposta possa essere accolta senza opportuni emendamenti.

Anzitutto bisogna notare che il sistema italiano è affatto diverso dal francese in tema di avvoceria. Noi abbiamo il principio della libera avvocatura: i Francesi, no.

Un piccolo nucleo di avvocati è ammesso a patrocinare innanzi alla Corte di cassazione di Francia.

Ebbene, è giusto che innanzi all'Alta Corte non siano ammessi a patrocinare che gli avvocati iscritti presso la Corte di cassazione, che per ingegno, per coltura e per probità rappresentano il fiore dell'avvocatura italiana; così si è fatto anche per la IV sezione del Consiglio di Stato.

Pregherei il senatore Pierantoni di non insistere nella sua proposta, per un duplice ordine di considerazioni. Con quale criterio è determinato che gli avvocati e procuratori debbano scegliere un avvocato ogni quindici? E perchè non venti, o dieci?

È un criterio arbitrario. Ed io prego il senatore Pierantoni di considerare anche un'altra cosa. Troppe elezioni abbiamo in Italia, ed è male farne un'altra oltre quelle che gli avvocati e i procuratori devono fare per i loro Consigli. Il sistema elettivo non ha fatto prova eccellente in questa materia, ed io non vorrei che nuove forme di agitazione sorgessero per costituire appunto gli avvocati patrocinanti avanti l'Alta Corte.

Queste sono le parti del regolamento giudiziario sulle quali, in quanto costituivano un punto di contatto con altri istituti giuridici e con leggi fondamentali dello Stato, ho creduto mio dovere di dire una parola al Senato.

Ma, prima che io ponga termine alla mia parola, mi consenta il Senato che esprima la profonda mia ammirazione per la discussione veramente dotta ed elevata seguita in quest'aula. Credo che essa faccia onore al Parlamento, e dimostra con quanto zelo e sapienza il Senato espliciti le prerogative statutarie, essa prova che nel Senato è gran parte dell'avvenire del paese e che questo avvenire è in buone mani. (Vice approvazioni).

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. A nome della Commissione

ringrazio vivamente l'onorevole guardasigilli perchè ha confortato coll'autorità della sua parola, non solo il progetto e la relazione della Commissione, ma anche quanto la Commissione medesima ha esposto nel corso della discussione generale.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ho domandato la parola solo per dileguare un equivoco in cui il ministro Guardasigilli è caduto. Ma dapprima gli chiedo grazia di aver ricordato in quest'aula la parentela spirituale che si strinse fra noi nell'Università di Napoli.

Vidi passare su quel banco parecchi antichi colleghi della Università — li dico colleghi perchè io mi stimo, insegnando, il più vecchio degli studenti — e nessuno ebbe mai tanta bontà di parola e tanto sentimento quanto Emanuele Gianturco. Egli mi ha attribuito un argomento che non usai: ha creduto che avessi svolto l'argomento dell'analogia tra il regolamento e la legge pel fatto che anche il regolamento del Senato, come tutti i regolamenti, si pubblica sulla *Gazzetta Ufficiale*; simigliante argomento io non dissi; invece aggiunti al caso Baudry d'Asson altre decisioni della magistratura francese: ricordai appresso l'art. 73 dello Statuto, contro la opinione dell'amico e collega senatore Gadda, che stima possibile la interpretazione dello Statuto per sola deliberazione del Senato mentre detto articolo sanziona: « l'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo. » Se per la divisione dei poteri ciascuna assemblea è competente a fare il suo regolamento, ciascuna delle due deve rimanere in quei limiti assegnati dallo Statuto.

Per quello che riguarda poi la legge ch'ella dice *organica* dell'esercizio della professione forense fo riserva di parlare in tempo opportuno; ma sino da ora rispondo all'onor. guardasigilli che spero poter dimostrare che la mia proposta non mira a vincolare la libertà della difesa, ma ad innalzarla a maggiore dignità.

E termino col dichiarare che poco io feci per ornare l'ingegno e il carattere del nostro giovane uomo di Stato, tornato una seconda volta nel Consiglio della Corona, ma che per il poco che feci mi potrò sempre dire onorato di essergli stato maestro.

LEGISLATURA XII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1900

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Prima di passare alla discussione degli articoli, faccio rilevare al Senato che gli emendamenti fin qui pervenuti alla Presidenza (e non sono pochi) sono stati stampati e rimessi alla Commissione affinché su di essi esprima il suo parere, ma avverto che a questi emendamenti manca il battesimo voluto dall'articolo 78 del nostro regolamento il quale prescrive che « se un emendamento dopo di essere stato sviluppato dal suo autore non è appoggiato da quattro altri senatori, esso non dà luogo a discussione né a deliberazione ».

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Oggi c'è venuta addosso una vera gragnuola di emendamenti che riguardano moltissima parte del progetto che discutiamo, e mancano ancora quelli dell'onor. collega Municchi.

Quindi io non posso acconsentire di incominciare la discussione degli articoli senza sentire prima il parere della Commissione, la quale si riunirà stasera, dopo la tornata, per esaminare gli emendamenti medesimi e dare a me il mandato che crede. Però, siccome ci sono taluni articoli senza emendamenti, almeno finora, così, se il presidente lo crede, si potrebbero discutere questi; ma sento ora che emendamenti saranno presentati anche all'art. 1 e allora credo che si debba sospendere la discussione fino a tanto che la Commissione abbia esaminati anche questi.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Ho chiesto la parola per associarmi alla proposta del senatore Taiani.

Gli emendamenti presentati investono tutta la struttura del regolamento. Non si tratta di modificazioni a questo o quello articolo isolato, che possa stare da sé. Cominciando dal primo ed arrivando all'ultimo, gli emendamenti non sono circoscritti agli articoli ai quali si riferiscono, ma importano, più o meno, delle modificazioni ad altre disposizioni del regolamento che discutiamo, il quale costituisce tutto un organismo. Credo perciò che sia prudente ora, chiusa la discussione generale, che, prima che si passi alla discussione degli articoli, la Commissione, della quale ho l'onore di far parte,

si riunisca e deliberi quale mandato crede di conferire al nostro relatore ed ai commissari che potranno assistere nel corso della discussione, ciò che a me non è consentito di fare.

Propongo dunque che prima di passare alla discussione degli articoli si dia facoltà alla Commissione di riunirsi e deliberare.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. Convengo e credo che non si possa non convenire che, dovendosi passare alla discussione degli articoli, la Commissione prima raccolga tutti gli emendamenti e su questi si formi la sua opinione per poi riferire al Senato sull'apprezzamento che fa degli emendamenti stessi.

Però siccome siamo ad un'ora nella quale d'ordinario il Senato non suole sospendere le sue sedute, io osservo, che tra le presentate, vi sono proposte che riguardano non precisamente gli articoli del regolamento, ma questioni pregiudiziali e, se non erro, sono le proposte dei senatori Guarneri e Vitelleschi.

Mi sembra pertanto che, se la Commissione lo creda, queste proposte possansi discutere ora e votare subito, facendo così strada nel tema in trattativa. Del resto sono remissivo completamente a quello che crederà di fare il senatore relatore Taiani.

PRESIDENTE. Ella, on. Municchi, mi mette nella condizione di dichiarare che alcune di quelle proposte non le metterò in discussione e, di conseguenza, in votazione.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Chiedo perdono al collega senatore Municchi, ma l'emendamento del senatore Vitelleschi non è un emendamento fuori del regolamento, è una proposta che tendo a modificare proprio l'art. 4 del progetto, quindi va discusso quando verremo all'art. 4.

In quanto alla proposta del senatore Guarneri, che egli chiama emendamento, io credo che invece sia una proposta sospensiva, e, voglia o non voglia il presidente metterla in discussione ed in votazione, è bene chiarir la cosa, perchè, se veramente questa proposta già non accettata dal Guardasigilli, e che probabilmente non accetterà neppure la Commissione, non dovesse esser messa in discussione ed in votazione, è utile conoscere ciò adesso, per ri-

sparmiare anche un inutile lavoro alla Commissione.

PRESIDENTE. La proposta dell'onor. Guarneri sotto il titolo di emendamento è una proposta sospensiva, però per l'ordine della discussione va ritenuta come emendamento.

Ora sulla costituzionalità di questa proposta l'onorevole guardasigilli ha richiamato l'attenzione mia e del Senato.

L'emendamento del senatore Guarneri fu sviluppato già ieri dal suo autore; non so se voglia tornare a svilupparlo oggi.

Intanto gli chiedo se mantiene o ritira la sua proposta.

GUARNERI. Credo conveniente di spiegare il concetto direttivo della mia proposta, ed il motivo per cui la ritiro. Se mi permette il Senato dirò poche parole.

Io comincio col ringraziare l'egregio guardasigilli delle cortesi parole dette al mio indirizzo. Dirò poco sulla sostanza della mia proposta, perchè essa si spiega e si commenta da se stessa, nel suo testo. Ne dirò però lo spirito. L'onorevole guardasigilli ha detto che l'articolo 61 dello Statuto autorizzava la Camera a disciplinare l'accusa, ed il Senato a disciplinare il procedimento dei giudizi contro i ministri, e che perciò questi due Consessi potevano, nell'orbita della loro competenza rispettiva, disciplinare divisamente queste due frasi del giudizio, cioè l'accusa l'una, ed il procedimento l'altro.

Egli però ha troppa mente e troppa esperienza di giurista per comprendere, che l'accusa si espleta anche nel periodo posteriore del procedimento dinanzi il Senato, che cioè non basta poter lanciare l'accusa, bisogna aver il diritto di sostenerla; e siccome il periodo in cui si sostiene l'accusa è il periodo del giudizio dinanzi il Senato, così chi disciplina l'accusa può pretendere di disciplinarla, anche in questa stadio del procedimento dinanzi il Senato, in Alta Corte di giustizia.

Questo è il mio dubbio; ed il guardasigilli si è fatto bene interprete della mia intenzione, giacchè è appunto per evitare i conflitti, che potrebbero sorgere tra il regolamento del Senato e quello della Camera, che ho fatto la proposta della Commissione mista, e del regolamento comune sopra quest'argomento. E ciò molto più che si ritenuto che questo regolamento ha la forza di una legge, ed è a questo

scopo che si ispirava la mia proposta conciliativa, cioè a togliere le antitesi possibili dei due regolamenti. Potrebbe infatti avvenire che, mentre noi ci siamo creduti in diritto di disciplinare esclusivamente l'accusa nel periodo del giudizio, anche la Camera si credesse nell'eguale diritto. Il progetto del nostro regolamento, per esempio, ha proposto che l'accusa deve essere sostenuta da più commissari della Camera.

Ora la Camera potrebbe ritenere nel suo regolamento che basti un solo commissario, o che non v'è d'uopo di commissari.

Il progetto del nostro regolamento ha ritenuto, che il Senato abbia diritto di fare una Commissione istruttoria suppletiva, e la Camera potrebbe ritenere che l'istruzione finisse coll'accusa, e che non potessero raccogliersi altre prove suppletive, che solo dinanzi all'Alta Corte, pei poteri discrezionali del presidente. Questo anzi è il sistema propugnato dall'onorevole Municchi, che non so se verrà o no accolto dal Senato, e che al contrario potrebbe essere accolto dalla Camera.

Nel nostro progetto è stato ritenuto, secondo l'avviso degli autorevoli membri della Commissione, che quando i commissari non sono eletti, la Commissione istruttoria possa procedere oltre nelle sue funzioni, e raccogliere le prove. Tutto questo, al certo, potrebbe non esser ritenuto nel regolamento della Camera; non vi è, o signori, un coltello anatomico che tagli e divida esattamente la disciplina dell'accusa e la disciplina del procedimento nel giudizio. Ecco perchè ho creduto prudente l'organo di una Commissione mista e di un regolamento concordato.

Si è detto, che non vi erano esempi di Comitati misti, e che questo metodo era incostituzionale.

Dico anzi al contrario che gli esempi sono per le Commissioni miste. E solo il Senato di Italia che si è attribuita questa facoltà di disciplinare esclusivamente l'accusa in tutta la evoluzione del procedimento.

Ricorderò, benchè l'abbia già ricordato l'onorevole Taiani, che una legge del 1814 in Francia, dopo il lavoro di una Commissione mista, di senatori e deputati, disciplinò le materie comuni alla Camera dei deputati ed al Senato di Francia.

E se è vero che il nostro Statuto ha per tipo la Carta costituzionale di Francia, credo che l'esempio potrà essere di norma anco per noi,

e scolpare la mia proposta dalla censura di incostituzionalità, datale dall'onor. ministro.

Ieri un altro onorevole collega, il Municchi, ha esattamente citato il caso della Gran Bretagna, presso cui l'autorità giudiziaria della Camera dei Lords è stata disciplinata completamente, in tutta la sua organizzazione di magistrato ed in tutto il suo procedimento, mercè un'apposita legge, votata dalla Camera dei Lords, approvata dalla Camera dei deputati, e sancita dal Sovrano.

Sicchè dunque non mi si dica che non vi sieno precedenti, anzi mancano i precedenti contrari....

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. In Italia....

GUARNERI.... Sì, ma è l'unico esempio. Ma è venuto qui il guardasigilli ad elevare un grave allarme.

Egli ha detto che vi sarebbero dei pericoli politici, e che la mia proposta potrebbe cagionare gravi e tempestosi dibattiti nell'altra Camera.

Io, o signori, mi fermo qui, perchè se egli ha questi timori, egli organo del Governo in quest'aula, egli uno dei più egregi deputati, egli dippiù, guardasigilli, io non possa elevarmi giudice delle sue apprezzazioni, e non ho competenza su ciò.

Dichiaro perciò che, appunto per la sua autorità, ritiro il mio emendamento, e lo ritiro dichiarando sempre che lo spirito che l'animava non era quello di far nascere conflitti, ma anzi di evitarli.

Però mi duole, o signori, di dover aggiungere, che non assumo la responsabilità di questo ritiro, ma la lascio intiera all'egregio guardasigilli.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Guarneri del ritiro della sua proposta. La Commissione ha chiesto di riunirsi per poter concertarsi ed esaminare gli emendamenti che sono stati presentati; quindi, non sorgendo obiezioni, si rimanderà la discussione degli articoli a domani.

#### Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro dei lavori pubblici, rileggo una domanda d'interpellanza del senatore Vitelleschi a lui rivolta e già annunciata nella seduta di ieri.

« Chiedo d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sopra i provvedimenti che il Governo intende prendere per gli interrimenti che si sono prodotti nel letto del Tevere presso l'isola Tiberina ».

Domando al ministro dei lavori pubblici se accetta questa interpellanza e quando intenda rispondermi.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'interpellanza del senatore Vitelleschi e sono pronto a rispondermi domani.

PRESIDENTE. Allora si metterà all'ordine del giorno di domani anche questa interpellanza.

Leggo l'ordine del giorno per domani :

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti n. III decies, III quaterdecies, III quinquies decies*).

II. Interpellanza del senatore Vitelleschi al ministro dei lavori pubblici.

III. Seguito della discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato (*n. VII documenti*).

La seduta è sciolta (ore 16 e 25).

Licenziate per la stampa il 5 dicembre 1900 (ore 11.15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.